



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3084 DEL 02/04/2019

OGGETTO: Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 9 della L.R. 12/2010 – Comune di Perugia - Piano attuativo in variante al PRG Parte Operativa, relativa all'intervento di delocalizzazione Ponte della Pietra/San Sisto.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 “Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica”.

Vista la nota n° 0030198 del 13/02/2019 del Comune di Perugia, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, del Piano attuativo in variante al PRG, Parte Operativa, relativa all'intervento di delocalizzazione Ponte della Pietra/San Sisto.

Visto che, con nota n. 0032825 del 19/02/2019, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS la proposta relativa al Piano attuativo in variante al PRG, Parte Operativa, relativa all'intervento di delocalizzazione Ponte della Pietra/San Sisto. – Comune di Perugia e convocando con la stessa nota, per il giorno 27/02/2019, apposita Conferenza istruttoria. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile;
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
- Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive.
- Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;
- Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche;
- Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica;
- Servizio Urbanistica;
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti

Provincia di Perugia - Servizio PTCP.

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.

A.U.R.I. Umbria

Azienda U.S.L. n. 1.

Comunità Montana Trasimeno Medio Tevere – Associazioni dei Comuni.

Comuni confinanti:

- Comune di Piegaro;
- Comune di Panicale;
- Comune di Magione;
- Comune di Corciano;
- Comune di Umbertide;
- Comune di Gubbio;
- Comune di Valfabbrica;
- Comune di Assisi;
- Comune di Bastia Umbra;
- Comune di Torgiano;
- Comune di Deruta;
- Comune di Marsciano.

Visto che con nota n. 0042533 del 04/03/2019, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso a tutti i Soggetti con competenze ambientali, il Verbale della Conferenza istruttoria.

Visti i seguenti pareri pervenuti:

Arpa Umbria. Prot. n. 0038964 del 26/02/2019 con il quale si comunica che: *“In relazione all'intervento in oggetto, preso atto del rapporto ambientale presentato, la scrivente ARPA Umbria, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene*

necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili sulle principali matrici non appaiono significativi".

Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche. Prot. n. 0038004 del 26/02/2019 con il quale si comunica che: *"Premesso che con lettera n. 32825 del 19/02/2019 del Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale è stata trasmessa al Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, copia della domanda relativa l'intervento in epigrafe per l'espressione del parere di competenza.*

E' stata consultata la documentazione disponibile all'indirizzo link:

http://w3.comune.perugia.it/temp/DelocalizzazionePonteDellaPietra_San Sisto.zip.

Il piano di delocalizzazione consiste nel trasferimento di parte di una volumetria posta in Località Ponte della Pietra in un comparto classificato nel vigente PRG Zona per servizi di interesse privati "Spr 72" (art. 141 del TUNA), in parte di un'Area per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo Sport "Ppu" ubicata in località San Sisto (art. 172 del TUNA).

Vista la cartografia P.U.T. Legge Regionale 27/2000:

- Carta n. 11; l'area non risulta classificata di particolare interesse geologico;
- Carta n. 45 si evince che l'area ricade in ambiti di acquiferi carbonatici d'interesse regionale;

Vista inoltre:

- La cartografia di Pericolosità sismica locale della Regione Umbria (applicativo Google Earth), sezione 311090 ; l'area è morfologicamente stabile.
- La Carta Idrogeologica della Regione dell'Umbria alla scala 1:100.000 - sistema GIS con database dei punti d'acqua; non ci sono captazioni di acqua pubblica ad uso idropotabile all'intorno di un raggio significativo.
- La carta Inventario dei fenomeni franosi in Umbria e delle Regioni limitrofe, scala 1:100.000; non è indicata la presenza di movimenti gravitativi che coinvolgano la zona d'interesse.

Considerata infine la documentazione delle indagini geognostiche e geofisiche:

N. 1 sondaggio a distruzione della profondità di 8 m.;

N. 2 scavi con mezzi meccanici della profondità di m.2;

N. 1 indagine sismica passiva HVSR.

Si ritiene che il progetto possa ritenersi compatibile con le criticità ambientali ritenendo di escludere il Piano attuativo in variante al PRG, Parte Operativa, relativa all'intervento di delocalizzazione Ponte della Pietra/San Sisto (PG) dall'assoggettabilità della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)".

Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica. Prot. n. 0045214 del 06/03/2019 con il quale si comunica che: *" Con nota prot. n. 0032825 del 19/02/2019 il Servizio regionale Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale ha convocato la seduta di Conferenza istruttoria per il giorno 27/02/2019, al fine di determinare sull'eventuale necessità di sottoporre a VAS il Piano di Delocalizzazione in variante al vigente strumento urbanistico generale del Comune, in recepimento dei dettati del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e correlate norme regionali (DGR 447/2008, integrata e aggiornata con DDGR 707/2008 e 853/2015), relativi alla delocalizzazione dei volumi di previsione dalle aree in pericolosità idraulica (fasce A e B).*

Con nota prot num. 0042533 del 04/03/2019 è stato trasmesso il verbale della Conferenza istruttoria tenutasi il giorno 27/02/2019. Nella nota di convocazione è comunicato che la documentazione inerente l'istanza, compreso il Rapporto Preliminare Ambientale (RP), è reperibile all'indirizzo:

http://w3.comune.perugia.it/temp/DelocalizzazionePonteDellaPietra_San Sisto.zip.

Esaminata la documentazione e la cartografia reperibile sul sito istituzionale regionale si rileva quanto segue:

- *Dall'esame della l'area di "decollo" si nota che la stessa insiste in un ambito con vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, let. c), del d.lgs.42/2004, al contrario di quella di "atterraggio"; entrambe le aree appartengono all'abitato della città di Perugia. A livello paesaggistico e dal punto di vista della semplice traslazione di volume edificabile, la delocalizzazione appare migliorativa rispetto alle previsioni vigenti;*
- *La riclassificazione in agricolo periurbano dell'area di "decollo" è assentibile, mentre quella in zona residenziale "di saturazione" dell'area di "atterraggio", ora a parco pubblico attrezzato, desta perplessità, poiché data la morfologia del suolo si presenta come un'area fortemente visibile in quanto zona collinare sovrastante San Sisto. Si richiede ai fini della tutela paesaggistica la riduzione dell'indice di edificabilità e la riduzione dell'altezza massima realizzabile fino a massimo ml. 6,50 conformemente all'altezza degli edifici circostanti;*
- *In considerazione dell'accentuata pendenza non devono essere ammessi riporti e muri di contenimento superiori al ml. 1,5 di altezza;*
- *Viene lasciato un "corridoio" a parco pubblico attrezzato, il quale non solo appare avulso dal contesto urbano, ma incoerente, con i dettami del TUNA (Art. 172, Aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport- Ppu). Il corridoio lasciato libero potrebbe essere adeguato per un passaggio pedonale di transizione al fine di collegare la zona a monte con la zona a valle.*
- *Tali prescrizione fanno emergere la necessità di un progetto unitario dell'intera area, degli spazi edificabili e degli spazi aperti nonché delle opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione. Pertanto la classificazione urbanistica proposta come zona B3 appare non adeguata a garantire l'unitarietà e la qualità dell'intervento di trasformazione. Si richiede la classificazione come zona C1.*

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica. Prot. n. 0046949 del 08/03/2019 con il quale si comunica che: *"Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot. N. 32825 del 19/02/2019, per quanto attiene alla L.R. n.1/2015 si evidenziano notevoli criticità alla variante considerato che l'area di San Sisto, classificata dalla RERU "Unità regionali di connessione: connettività" e "Corridoi e pietre di guado: habitat", negli anni, a seguito di trasformazioni urbanistiche, ha assunto valenza di Pietra di guado tra Corridoi e habitat aumentando in tal modo il proprio valore ambientale. Di conseguenza la trasformazione proposta presenta elementi di forte criticità per la sua realizzazione collegati alla trasformazione di un'area verde nell'ambito della matrice urbanizzata.*

USL Umbria 1. Dipartimento di prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica. Prot. n. 0047733 del 11/03/2019 con il quale si comunica che: *"Preso atto dell'istanza in oggetto; considerato che dalla documentazione allegata non si individuano criticità ai fini della tutela della salute della popolazione. Per quanto di competenza dello scrivente servizio, si ritiene che non sussista la necessità di assoggettare a VAS il piano in oggetto".*

Servizio Urbanistica. Prot. n.0051182 del 14/03/2019 con il quale si comunica che: *"Premesso che: In data 27/02/2019 ha avuto luogo la conferenza istruttoria ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS del Piano attuativo in variante al PRG PO in oggetto e con nota prot. n. 0042533 del 04/03/2019 il Servizio Valutazioni Ambientali ha inviato il verbale della citata conferenza;*

Tenuto conto che:

- *la verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto riguarda la delocalizzazione di una porzione di previsione urbanistica ricadente in Fascia A e B del PAI, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 853/2015;*
- *il punto 2 dell'allegato A della suddetta DGR n. 853/2015 tratta il tema della delocalizzazione di edifici esistenti e di previsioni urbanistiche non ancora attuate in*

applicazione della normativa del PAI. Tale operazione deve avvenire mediante appositi piani di delocalizzazione approvati dai Comuni o anche con singoli interventi su proposta dei soggetti interessati, anche mediante variante allo strumento urbanistico generale adottata in applicazione dell'art. 32 commi 3, 4, 5, e 10 della L.R. 1/2015;

Preso atto di quanto dichiarato dal Comune e in particolare che:

- *con delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 26/7/2010, il Comune di Perugia ha approvato i criteri urbanistici e le direttive per la redazione dei piani di delocalizzazione previsti dalla DGR n. 447/2008, poi adeguata ed integrata dalla richiamata DGR n. 853/2015;*
- *con specifica istanza alcuni proprietari di un terreno sito il località Ponte della Pietra hanno richiesto al Comune di Perugia la delocalizzazione, ai sensi della DGR n. 853/2015, di una porzione di previsione urbanistica ricadente nelle fasce A e B del PAI e classificata al vigente PRG Parte Operativa come zona a servizi privati "Spr(72)", per una superficie territoriale di 2.458 mq e con volumetria di 2.285,94 mc;*
- *La nuova localizzazione, proposta su un'area situata in località San Sisto e classificata come "Area per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport - Ppu", comporta la previsione di un volume edificabile pari a 2.285,94 mc da destinare a residenza su una superficie territoriale pari a mq 2.849,6, che deriva dalla somma della superficie dei lotti oggetto di delocalizzazione incrementata del 20% (mq 2.458 + mq 491,6 = mq 2.949,6), in base alle disposizioni previste dalla richiamata DCC n. 129/2010;*
- *la porzione di comparto "Spr(72)" pari a 2.458 mq oggetto della volumetria da delocalizzare sarà riclassificato come "Area agricola periurbana - Ep", avente stessa destinazione urbanistica dei terreni contigui posti lungo il Torrente Genna. Sarà inoltre modificata la norma di PRG che disciplina l'attuazione del comparto "Spr(72)" detraendo dalla volumetria massima consentita (13.500 mc) la quota di volumetria delocalizzata (2.285,94 mc);*
- *per il nuovo comparto residenziale in località San Sisto il Comune prevede una classificazione come "Zona di completamento residenziale - B3" ed una superficie territoriale di 2.949,60 mq, una volumetria massima di 2.285,94 mc ed altezza pari a 9,50 ml in linea con le altezze degli edifici contermini. La rimanente porzione di zona "Ppu" avrà una superficie di 2.613,40 mq. Nell'area risulta presente un oliveto per il quale il Comune si impegna a limitarne al minimo indispensabile l'espianto ed il reimpianto nel rispetto dell'art. 94 della L.R. 1/2015;*
- *dal punto di vista delle opere di urbanizzazione i proponenti si impegnano al ripristino del marciapiede lungo Via Tullio Macoggi e a realizzare i tratti mancanti lungo la Str. di Lacugnano (sia per il tratto confinante con la zona "Ppu", sia sul fronte opposto prospiciente al Polo Parrocchiale);*
- *il Comune asserisce che il dimensionamento dello standard dell'UUT n. 28 di San Sisto riferito alla dotazione di spazi per parco pubblico "Ppu" nel vigente PRG è di mq 194.554 rispetto a mq 107.900 richiesti per legge ed evidenzia che il cambio di destinazione urbanistica di parte della zona "Ppu" per una superficie di mq 2.949,6 comporta una minima riduzione dello standard disponibile, che passa a mq 191.604,4 (mq 194.554 – 2.949,6), quantità notevolmente superiore a quella necessaria richiesta per legge.*

Non si riscontrano elementi di competenza dello scrivente Servizio, né in materia ambientale, né per quanto dichiarato dal Comune e sopra evidenziato, circa la presenza di variante alla sola parte operativa del PRG – in materia urbanistica.

Si rileva comunque che la premialità ammessa al p.to 2.2.3 della DGR n. 853/2015 è riferita all'incremento massimo (50%) all'indice di utilizzazione rispetto a quello dell'edificio o dell'insediamento esistente, non facendo alcun riferimento a possibili

incrementi della superficie territoriale, che pertanto, nel processo di delocalizzazione, dovrà rimanere invariata.

Si prescrive che il dimensionamento delle dotazioni territoriali al servizio del nuovo insediamento residenziale sia conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015.

Si prescrive che l'area in località Ponte della Pietra, riclassificata come "Area agricola periurbana - Ep", dovrà essere priva di qualsiasi capacità edificatoria.

Come previsto dall'art. 94 della L.R. 1/2015, dovrà essere limitato l'espianto dell'oliveto alle parti strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento e dovrà essere indicato il luogo dove deve avvenire il reimpianto.

E' infine auspicabile che venga mantenuto e salvaguardato il corridoio ambientale caratterizzato dalla presenza della previsione a zona "Ppu" all'interno di un'area che risulta densamente edificata".

Provincia di Perugia. Prot. n. 0058222 del 25/03/2019 con il quale si comunica che: "Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto e alla richiesta della Regione, acquisita con protocollo n. 5609 del 19.02.2019, si evidenzia quanto di seguito riscontrato relativamente all'area interessata:

- TUTELA PAESAGGISTICO AMBIENTALE - d.l.gs n.42/2004:

art.142, comma1- letta C, ambiti fluviali disciplinati dall'art. 39 comma 4 al punto b del PTCP e rappresentati negli elaborati cartografici A.5.1 "aree soggette a vincoli sovraordinati" e A.7.1 "ambiti della tutela paesaggistica".

(tali ambiti riguardano esclusivamente la zona da delocalizzare, in Ponte della Pietra).

- UNITÀ DI PAESAGGIO E SISTEMA PAESAGGISTICO (PTCP):

UDP n.52 Perugia, Ponte della Pietra, "Valle della Genna" - paesaggio di pianura e di valle in evoluzione: direttive di controllo;

UDP n.64 Perugia, San Sisto "Basse colline della Genna" - paesaggio collinare in evoluzione: direttive di controllo.

In considerazione di quanto espresso nella documentazione presenta e in particolare per quanto attiene ai criteri urbanistici e le direttive per la redazione dei Piani di delocalizzazione previsti dalla DGR 447/2008, che devono rispondere a determinate caratteristiche tra cui:

"1. essere collocati all'interno degli insediamenti urbani e periurbani o centri esterni o nelle aree agricole con essi immediatamente confinanti",

si fa presente, per quanto riguarda la UDP n.64 Perugia San Sisto in cui ricade la prevista delocalizzazione, che le direttive di controllo art. 33 del PTCP prevedono che le nuove espansioni urbane debbano essere previste in modo che non costituiscano grandi aree edificate e che soprattutto non effettuino saldature tra più aree edificate esistenti.

Pertanto l'intervento di cui all'oggetto può essere considerato conforme al PTCP nella misura in cui viene tenuto conto dell'esigenza di non effettuare saldature tra le aree edificate esistenti, mediante la salvaguardia e conservazione della vegetazione presente, alto fusto e olivi, che non verrà interessata dall'urbanizzazione".

Rilevato che:

Il piano Attuativo in variante riguarda alcuni terreni edificabili, interni ad un comparto per servizi privati "Spr72" siti in località Ponte della Pietra Foglio 283 part. Nn. 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1489, 1490 ricadenti in fascia fluviale A e B, zona di rischio idraulico R4 ed R3, per i quali è stato chiesto all'Amministrazione Comunale di delocalizzarne la volumetria ammessa dagli stessi lotti e di rilocalizzarla in un lotto di terreno di altre proprietà, ubicato in località San Sisto (identificato al Catasto Terreni al Foglio n. 265 particella 2151 e 2152) classificato nel vigente PRG, parte operativa, come zona "Ppu" – Aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport (art. 123 del TUNA).

La delocalizzazione è stata richiesta a causa della pericolosità idraulica molto elevata in fascia A del PAI per la quale, le relative norme di attuazione, non prevedono nuove costruzioni (per rischio idraulico molto elevato R4).

L'intervento richiesto risponde ai principi e criteri previsti dalla DGR 447/08 e dalla DCC 129/10 secondo i quali è possibile approvare interventi di delocalizzazione anche su

specifiche proposte di soggetti interessati mediante variante al PRG.

Le modifiche determinate dal suddetto intervento di delocalizzazione comportano una variante alla Parte Operativa del PRG vigente.

Considerato che in riferimento al contenuto dei pareri pervenuti e richiamata la richiesta pervenuta dal Comune di Perugia in data 25 marzo 2019, è stata convocata una seconda seduta della conferenza che il Servizio Valutazioni Ambientali con nota n. 0059063 del 26/03/2019 ha indetto per il giorno 01/04/2019.

Considerato che ad esito dei lavori della seduta della conferenza è risultata una valutazione sostanzialmente favorevole con le condizioni di seguito elencate.

a) per il profilo paesaggistico si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. le altezze massime dei corpi di fabbrica saranno conformate alle altezze degli edifici circostanti;
2. in considerazione delle accentuate pendenze del terreno non devono essere ammessi riporti e muri di contenimento superiori all'altezza di 1,5 mt.

b) per il profilo naturalistico permangono criticità per l'area in previsione, in quanto è interessata la RERU - unità di connessione: connettività e Corridoi e pietre di guado: habitat.

Considerato

- che per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti a ai lavori delle sedute della conferenza di verifica è possibile evidenziare che, i previsti interventi, non comportano rilevanti ripercussioni negative sull'ambiente, a condizione che siano osservate le prescrizioni dettate per il profilo paesaggistico e che in relazione al fatto che per gli aspetti naturalistici sussistono criticità, le stesse risultano attenuate in quanto una parte dell'area interessata dalla nuova previsione rimane classificata a zona "Ppu" – *Aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport* (art. 123 del TUNA);
- che non è necessario che il Piano attuativo in variante al PRG, Parte Operativa, all'intervento di delocalizzazione Ponte della Pietra/San Sisto - Comune di Perugia, debba essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS, Piano attuativo in variante al PRG, Parte Operativa relativa all'intervento di delocalizzazione Ponte della Pietra/San Sisto. – Comune di Perugia.

2. Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

Aspetti naturalistici

- parte dell'area interessata dalla nuova previsione dovrà essere classificata a zona "Ppu" – *Aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport* (art. 123 del TUNA);

Aspetti Urbanistici

- si prescrive che il dimensionamento delle dotazioni territoriali al servizio del nuovo insediamento residenziale sia conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015;
- si prescrive che l'area in località Ponte della Pietra, riclassificata come "Area agricola periurbana - Ep", dovrà essere priva di qualsiasi capacità edificatoria;
- come previsto dall'art. 94 della L.R. 1/2015, dovrà essere limitato l'espianto dell'oliveto alle parti strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento e dovrà essere indicato il luogo dove deve avvenire il reimpianto;

- deve essere mantenuto e salvaguardato il corridoio ambientale caratterizzato dalla presenza della previsione a zona "Ppu" all'interno di un'area che risulta densamente edificata.

Aspetti paesaggistici

- le altezze massime dei corpi di fabbrica saranno conformate alle altezze degli edifici circostanti;
 - in considerazione delle accentuate pendenze del terreno non devono essere ammessi riporti e muri di contenimento superiori all'altezza di 1,5 mt.
3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Perugia.
4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
5. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 01/04/2019

L'Istruttore
- Giovanni Roccatelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 02/04/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 02/04/2019

Il Dirigente
- Sandro Costantini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2